



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

PORTO DI POZZUOLI DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DEL DEPOSITO RETI E/O ATTREZZI DA PESCA SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO:** il Regolamento (CE) n° 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1626/94;
- VISTO:** il Regolamento di esecuzione (UE) n° 404/2011 in data 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e, in particolare, l'art. 8 del citato regolamento di esecuzione che prescrive l'obbligo della marcatura ed identificazione degli attrezzi di pesca;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 4 del 09.01.2012 recante "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 della Legge 04.09.2010 n.96*";
- VISTI:** il Dispaccio prot. n° 03/02/0069941 datato 21/07/2011 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha inteso fornire ulteriori disposizioni in materia di identificazione degli attrezzi da pesca depositati in banchina;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 03/02/0085762 datato 15/09/2011 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di contrasto all'utilizzo di reti derivanti illegali;
- VISTA:** la circolare n. 4187 del 22/11/2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca marittima e acquacoltura, relativa alla nuova disciplina sulla marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca in vigore dal 01/01/2012;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** l'art. 40, comma 1 della legge regionale della Campania 29 giugno 2021, n. 5, il quale ha conferito le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ai Comuni nei cui territori ricadono i predetti ambiti portuali;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 con la quale è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Pozzuoli, poi modificato ed integrato con il Decreto Dirigenziale n. 14 del 24.02.2017;

- VISTO:** il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pozzuoli, approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO:** necessario introdurre, alla luce delle disposizioni impartite con i provvedimenti in precedenza richiamati, una specifica disciplina per il deposito sulle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito portuale di Pozzuoli delle reti ed attrezzi da pesca appartenenti alle unità da pesca professionali, al fine di garantire la sicurezza portuale, nonché accrescere il decoro dei luoghi, la salubrità, l'igiene e la fruibilità di tali aree;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di consentire, peraltro in modo regolato ed uniforme, tali depositi, al fine di favorire lo svolgimento delle attività connesse alla pesca professionale;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 50, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina le modalità per eseguire il deposito temporaneo di attrezzi e/o reti da pesca sulle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito portuale di Pozzuoli appositamente individuate ed indicate dall'Ente gestore per tale scopo.
2. Le norme che seguono si applicano esclusivamente alle unità da pesca professionali, in possesso di regolare licenza di pesca in corso di validità, ormeggiate nel porto di Pozzuoli alle banchine ad esse riservate.
3. Il deposito temporaneo sulle aree demaniali marittime ricadenti nel porto di Pozzuoli appositamente individuate ed indicate per tale scopo, di attrezzi e/o reti da pesca regolarmente indicati nella licenza di pesca e nei documenti di bordo, può essere provvisoriamente consentito, previo rilascio, mediante istanza, di apposito provvedimento autorizzativo o concessorio da parte dell'Ente gestore per il periodo di tempo dallo stesso disposto.

Articolo 2

Deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca sulle aree demaniali marittime del porto di Pozzuoli

1. È fatto obbligo ai proprietari, armatori, comandanti delle unità da pesca professionali autorizzati di provvedere all'ordinato deposito delle reti secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di deposito non dovrà eccedere i 4 metri quadrati (mt. 2 per ogni lato) e dovrà allocarsi esclusivamente in prossimità del ciglio banchina o in altra e diversa area demaniale marittima appositamente individuata ed indicata dall'Ente gestore;
 - b) il deposito dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato con sistemi tali da assicurarne la visibilità anche in ore notturne;
 - c) le reti e/o gli attrezzi da pesca dovranno essere sollevati da terra, mediante apposite strutture facilmente rimovibili, al fine di consentire in qualsiasi momento interventi di manutenzione delle aree e di evitare l'accumulo di rifiuti. L'altezza del deposito, comprese quindi le strutture usate a sostegno, non dovrà essere superiore a mt. 1,50.
 - d) il deposito non dovrà in alcun modo essere di intralcio allo sbarco/imbarco degli equipaggi delle unità da pesca e allo scarico dei prodotti ittici o delle attrezzature, inoltre non dovrà comportare pregiudizio alla circolazione in ambito portuale;
 - e) le aree di deposito non dovranno invadere né intralciare le aree assegnate, con autorizzazione, ad altre unità da pesca professionale;
 - f) le reti e/o attrezzi da pesca dovranno essere separati, qualora affiancati ad altri, al fine di non renderle confondibili ovvero apparire come un unico attrezzo o rete da pesca.
2. Le reti e/o attrezzi depositate in banchina dovranno essere rivestite mediante teloni impermeabili atti a contenerle e dovranno essere identificabili mediante apposito cartellone plastificato, fissato

alla rete da pesca – o comunque al rivestimento di protezione - in modo visibile e non facilmente amovibile, con le seguenti informazioni:

- a) nome e numero di iscrizione dell'unità da pesca cui l'attrezzo o rete da pesca appartiene;
- b) descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo o rete da pesca;
- c) data (giorno, mese, anno) di deposito temporaneo dell'attrezzo o rete da pesca.

3. È fatto assoluto divieto di:

- a) depositare le reti e gli attrezzi in genere in banchina, prima di averle accuratamente lavate e comunque ripulite da materiali che possono decomporsi recando nocimento all'igiene e al decoro dei luoghi (es. alghe, pesci e similari);
- b) deposito temporaneo in banchina di attrezzi e reti da pesca per un periodo superiore al tempo non eccedente alle ordinarie attività portuali o, se stabilito diversamente, oltre il termine disposto dall'Ente gestore nel proprio provvedimento autorizzativo o concessorio;
- c) di lasciare abbandonati, incustoditi o privi di manutenzione attrezzi e reti da pesca temporaneamente depositati.

4. I comandanti delle unità da pesca dovranno avere cura della pulizia dell'area assegnata e di quella immediatamente contigua, che dovrà risultare sgombra da ogni tipo di rifiuto o altro materiale.

5. Le reti e gli attrezzi da pesca non riconducibili alle unità stabilmente ormeggiate, non correttamente depositate secondo quanto prescritto dal presente articolo ovvero depositate in altre aree diverse da quelle autorizzate, saranno rimosse in danno ai proprietari e gli stessi saranno sanzionati ai sensi della presente Ordinanza.

6. I proprietari, armatori, comandanti dovranno in ogni caso mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone, animali e cose e prevenire inquinamento all'ambiente, nonché per impedire che sia recato pregiudizio all'ordinaria viabilità portuale o alla normale destinazione delle aree portuali e demaniali marittime per l'utilizzo consentito.

Articolo 3

Autorizzazione al deposito di attrezzi e reti da pesca

1. Agli armatori delle unità da pesca professionali interessati ad ottenere l'autorizzazione al deposito delle reti o attrezzi da pesca sulle aree demaniali marittime del porto di Pozzuoli, è fatto obbligo di presentare all'Ente gestore apposita istanza, in forma scritta ed in carta legale, indicante:

- a) generalità, recapito civico e telefono dell'istante, specificando la titolarità delle reti o degli attrezzi;
- b) nome e numero d'iscrizione dell'unità da pesca;
- c) elementi descrittivi del deposito, cioè se trattasi di reti o attrezzi e specifica tipologia degli stessi;
- d) descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo o rete da pesca;
- e) tratto di banchina interessato.

2. L'eventuale provvedimento autorizzativo o concessorio potrà essere rilasciato a seguito di favorevole esito dell'esame dell'istanza. Resta salva la facoltà dell'Ente gestore di autorizzare la sosta in un punto diverso da quello richiesto, ovvero di negare l'autorizzazione ovvero disporre la revoca del provvedimento eventualmente rilasciato per sopraggiunte esigenze connesse all'operatività portuale, alla sicurezza della navigazione, alla tutela della pubblica incolumità e/o ambientale, nell'ambito delle proprie competenze gestorie delle aree demaniali marittime.

3. L'Autorità marittima e l'Ente gestore eseguiranno verifiche periodiche per accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o concessorio per il deposito, in aderenza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Nel caso in cui vengano accertati inadempimenti, l'Ente gestore potrà diffidare il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni o controdeduzioni dovessero essere ritenute insufficienti dall'Ente gestore o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, la stessa provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento.

4. L'autorizzazione decade in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme di legge o della presente Ordinanza.
5. In tale caso l'armatore ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese le aree occupate rimettendole in pristino stato, integre e prive di danni alla struttura ed al piano di calpestio, entro il termine stabilito e senza diritto di indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi fermo restando la facoltà di procedere d'ufficio, in caso di inerzia, provvedendo al recupero delle spese nei modi previsti dalla legge.

Articolo 4 **Sanzioni**

1. I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorreranno nelle sanzioni previste ai sensi delle seguenti norme:
 - a) articoli 1165 e 1174 del *Codice della Navigazione*;
 - b) articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*).
2. I trasgressori potranno altresì essere ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima e l'Ente gestore da ogni responsabilità.

Articolo 5 **Disposizioni finali**

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a regolamentare, sotto i profili della sicurezza portuale, le modalità per eseguire il deposito temporaneo di attrezzi e/o reti da pesca sulle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito portuale di Pozzuoli appositamente individuate ed indicate dall'Ente gestore per tale scopo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, gli attrezzi e le reti da pesca depositati in banchina in difformità alle disposizioni di cui al precedente articolo, saranno considerati abbandonati e, pertanto, trattati come rifiuti speciali, con conseguente rimozione e smaltimento secondo la normativa vigente con oneri a carico dei contravventori.
3. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra definite.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché ai contenuti dei decreti dirigenziali della Giunta Regionale della Campania in materia o del Comune di Pozzuoli, quale Ente Gestore, nonché delle altre Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA
Documento informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)